

## PARCHEGGIO PRIVATO? OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DI VEICOLO IN SOSTA



[Luigi Aloisio](#)

*Legittima la multa per la vettura non assicurata in sosta in un parcheggio privato allorché sia emerso che il parcheggio era comunque aperto alla circolazione, con possibilità di coinvolgimento in sinistri stradali.*

La Cassazione civile sez. II, con la sentenza 28.12.2022, n. 37851, ha affermato nuovamente il principio in forza del quale sussiste l'**obbligo di copertura assicurativa** anche nel caso di **strada e di parcheggio privato, ma aperto al pubblico**. Infatti, la ragione dell'obbligo assicurativo risiede nell'esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi.

**Fatto:** il Giudice di pace respinse l'opposizione nei confronti del verbale di accertamento e di quello di sequestro amministrativo, con i quali la Polizia locale aveva sanzionato un individuo per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale rigettò il gravame. Il giudice di appello ha ritenuto che fosse pacifico il fatto storico della sosta. La tesi dell'appellante in ordine alla circostanza che, trattandosi di un parcheggio privato, non avrebbe trovato applicazione l'obbligo di copertura assicurativa, si sarebbe infranta contro l'evidenza di un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare. L'equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico non avrebbe potuto impedire la possibilità di sinistri stradali.

Contro la predetta sentenza è stato fatto ricorso per **Cassazione**, espressasi in maniera chiara. Quanto alla lamentata **manca di specificità del luogo**, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S., come ribadito dall'art. 383, c. 1 del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, e a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo e al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione. Quanto, invece, alla doglianza relativa alla **natura privata dell'area dove era allocata l'autovettura**, la Suprema Corte ha rilevato che detta natura privata non dimostra che la via fosse inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea. Come si poteva desumere dalle fotografie in atti, il parcheggio era comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non era seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ragione risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi.

**Per concludere:** non è contestabile un verbale allorché vengano indicati ora, giorno e località in cui un veicolo è in sosta e, circostanza importantissima, qualora una strada e un parcheggio, pur privati siano aperti al pubblico. La copertura assicurativa consente di tutelare i danneggiati da sinistri stradali, che possono verificarsi se l'accesso alla strada o al parcheggio non è impedito fisicamente al pubblico transito.